

discuta ora un problema che è certamente grave e delicato.

Quindi, recedendo dal suo ordine del giorno, propone una risoluzione speciale per la domanda a procedere contro l'onorevole Di Baucina, in questi termini:

“ La Camera, ritenendo non necessaria la chiesta autorizzazione a procedere contro l'onorevole principe Di Baucina, imputato di trasgressione passibile di pena pecuniaria, passa all'ordine del giorno. ”

(*Commenti — Molti deputati ingombrano l'emiciclo.*)

**Presidente.** Onorevoli colleghi, li prego di recarsi ai loro posti; perchè così non si può discutere.

Come la Camera ha udito, la Commissione, prendendo argomento da un caso speciale per il quale era chiesta l'autorizzazione a procedere, aveva proposto una risoluzione generale in un ordine del giorno così formulato:

“ La Camera invita il guardasigilli a dare le opportune istruzioni ai procuratori generali e procuratori del Re affinchè non si rivolgano alla Camera per l'assenso richiesto dall'articolo 45 dello Statuto in materia di trasgressioni punibili di pena pecuniaria, ed in ogni caso non facciano la relativa richiesta prima che siasi verificata la necessità di emettere mandato di cattura contro un deputato o di tradurlo in giudizio, e passa all'ordine del giorno. ”

L'onorevole relatore ha ora dichiarato a nome della Commissione, di ritirare quest'ordine del giorno generale, e di proporre una risoluzione speciale intorno alla domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Di Baucina, risoluzione speciale che sarebbe la seguente:

“ La Camera ritenendo non necessaria la chiesta autorizzazione a procedere contro l'onorevole principe Di Baucina, imputato di trasgressione passibile di pena pecuniaria, passa all'ordine del giorno. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini Ferdinando.

**Martini Ferdinando.** È una singolare incolpazione quella che vien fatta all'onorevole Di Baucina. Dico singolare, perchè si riferisce allo stato della nostra legislazione così difforme intorno all'esportazione di oggetti d'arte.

Se l'onorevole Di Baucina avesse venduto il codice che è cagione di tanti lamenti, a Torino

invece che a Roma, egli non sarebbe passibile di alcuna pena pecuniaria.

Ma dal momento che a Roma vige l'editto Pacca e a Torino no, io domando all'onorevole relatore se egli sappia che, stando a quello che si dice, l'onorevole Di Baucina non avrebbe già mandato il codice stupendo all'estero per farne vendita, ma soltanto perchè alcuni bibliofili d'Inghilterra gli avevano chiesto d'esaminarlo.

Ora il codice in discorso è ritornato in mano dell'onorevole Di Baucina, e molti dei nostri colleghi l'hanno potuto vedere.

Inoltre si dice che l'onorevole Di Baucina abbia offerto codesto codice per il prezzo che a lui era costato al Governo del Re ed abbia detto: volete sì o no acquistarlo per una delle vostre biblioteche? Io ve lo cedo senza lucro alcuno. Ed avendo l'onorevole Di Baucina avuto dal Governo una risposta negativa, egli ha tenuto il codice per sè, amante com'è di cose antiche.

Ora io domando: dov'è qui una ragione di colpa? Se le cose stanno così, io credo che la Camera debba dichiarare che non v'è alcun luogo a procedere.

Però è possibile che io m'inganni; e quindi domando all'onorevole relatore se le cose alle quali io accenno, e che corrono così come voci comuni, siano o no vere.

**Presidente.** L'onorevole Guala ha facoltà di parlare.

**Guala.** Io volevo far poche osservazioni all'ordine del giorno proposto dalla Commissione, e che, a mio avviso, è in perfetta contraddizione coll'articolo 45 dello Statuto.

**Presidente.** Onorevole Guala, essendo stato ritirato quell'ordine del giorno, non è più argomento di discussione.

**Guala.** Mi permetta, due parole, onorevole presidente, poichè anche la proposta che si sostituisce all'ordine del giorno, mi pare in perfetta contraddizione coll'articolo 45 dello Statuto. Intendiamo bene; per parte mia, dichiaro sin d'ora che le osservazioni fatte dall'onorevole Martini mi hanno persuaso, e che io voterò contro ogni domanda di procedimento a carico dell'onorevole Di Baucina.

Ma si tratta d'un fatto di materia civile? Evidentemente no; dunque è materia criminale, intendendosi materia criminale relativamente al luogo, al tempo in cui fu scritto lo Statuto, cioè a Torino e nel 1848, quando il Codice di procedura penale s'intitola Codice di procedura criminale, ed intendendosi allora come criminale qualunque materia penale.